

## Il debito pubblico tra giustizia intergenerazionale, principio di proporzionalità e diritti di autonomia

*Leonardo Di Carlo*

*Uno dei temi centrali del dibattito politico degli ultimi due decenni, non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei paesi occidentali, soprattutto appartenenti all'Unione europea, è diventato quello del debito pubblico. La tesi centrale di questo articolo – che ricostruisce il tema in prospettiva filosofico-giuridica, connettendolo al concetto più ampio di “giustizia intergenerazionale” – è che il fondamento della giustizia intergenerazionale sia da reperirsi nel principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse economiche e materiali e, di conseguenza, anche nelle politiche di ricorso al debito pubblico. Dal carattere fondamentale del principio di proporzionalità deriva la tesi del declassamento dei diritti di libertà, nel senso che essi non sono più da considerare centrali per la giustizia intergenerazionale.*

### **1. Introduzione**

Uno dei temi centrali del dibattito politico degli ultimi due decenni, non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei Paesi occidentali, soprattutto appartenenti all'Unione europea, è diventato quello del debito pubblico.

Questa tematica, che ha principalmente un profilo economico-finanziario, è suscettibile, però, anche di un'analisi più strettamente filosofico-giuridica, nella misura in cui l'idea del debito pubblico, così come quella dell'utilizzo sapiente delle risorse naturali, delle energie rinnovabili e della salvaguardia della superficie terrestre e della ricerca scientifica, richiama il concetto più ampio di giustizia intergenerazionale.

La tesi centrale sostenuta in questo saggio è che la giustizia intergenerazionale trovi il suo fondamento a partire dal principio di proporzionalità

nell'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali<sup>1</sup>. Tale principio, originariamente sviluppatosi in ambito civilistico, è poi diventato, con la diffusione pressoché generalizzata di Carte costituzionali rigide e giustiziable, uno dei canoni argomentativi più caratterizzanti dell'attività delle Corti costituzionali<sup>2</sup>. Da ultimo, una recente proposta interpretativa l'ha elevato a strumento di armonizzazione e integrazione tra i vari soggetti e attori internazionali, inerzialmente dediti al perseguimento delle proprie funzioni settoriali senza reciproca coordinazione<sup>3</sup>.

In tale prospettiva, questo saggio sostiene l'idea che il principio di proporzionalità potrebbe diventare centrale anche per un tema, quale quello della giustizia intergenerazionale, che, inizialmente comparso come mera formulazione filosofica, si sta lentamente posizionando al centro del dibattito politico in virtù del problema sempre più pressante della programmazione e dell'impiego delle risorse finanziarie e materiali.

## ***2. Il debito pubblico alla luce della giustizia intergenerazionale***

Il dato comune a diversi Paesi dell'area occidentale è che dal secondo dopoguerra il debito pubblico è cresciuto costantemente a causa dell'incapacità delle entrate tributarie a coprire il fabbisogno della spesa pubblica. E questo è successo sia per Stati tradizionalmente virtuosi come la Repubblica federale tedesca sia per Stati, quale quello italiano, spesso tacciati di non esercitare un controllo adeguato sulle finanze pubbliche. Richiamerò brevemente e velocemente il dato normativo

---

(1) Sulla giustizia intergenerazionale in generale, cfr. A. STRACK, *Intergenerationelle Gerechtigkeit. Rechtsphilosophische Begründungen mit einer Anwendung auf die bundesdeutsche Staatsverschuldung*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015.

(2) Cfr. R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, a cura di L. DI CARLO, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 133 ss.

(3) Sul principio di proporzionalità quale strumento di armonizzazione dei vari attori internazionali del *Global Administrative Law*, cfr. G. PALOMBELLA, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 212 ss.; S. CASSESE, *Il diritto globale*, Torino, Einaudi, 2009, p. 138. Nella medesima direzione, sul principio di proporzionalità quale mezzo di risoluzione dei contrasti tra diritto europeo e trattati bilaterali di investimento tra Paesi europei e Paesi terzi – nel merito, si analizza un caso di conflitto tra diritto europeo della concorrenza e un trattato bilaterale di investimento stipulato tra Romania e Svezia – cfr. M. DE BELLIS, *Il caso «Micula». Regimi giuridici ultrastatali e conflitti: il caso della tutela degli investimenti*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 2017, p. 367.

di entrambi i suddetti Paesi per poi passare ai criteri di configurazione della giustizia intergenerazionale, area di appartenenza concettuale della tematica in questione.

### 2.1. *Alcuni aspetti giuridici ed economici del debito pubblico*

Prima di richiamare le ragioni giuridiche sottese all'idea di debito pubblico, è opportuno un rapido richiamo delle principali posizioni che la teoria economica ha elaborato relativamente al concetto in esame.

In primo luogo, troviamo gli approcci liberistici, tendenzialmente scettici sull'aumento della spesa pubblica. Tra essi è opportuno richiamare almeno quelli dei fondatori dell'economia politica moderna, come Adam Smith e David Ricardo, contrari all'idea di una spesa pubblica finanziata a debito, sul presupposto che la spesa pubblica, riducendo al minimo gli investimenti privati – dai quali, invece, solo dipende la ricchezza di un Paese – non avrebbe portato ad alcuna crescita economica<sup>4</sup>. Piuttosto, dipendendo quest'ultima solo da meccanismi autoregolativi di mercato, inderogabili dall'intervento politico<sup>5</sup>, se proprio si volesse dilatare la spesa pubblica, ciò andrebbe fatto con la sola imposizione tributaria, essendo indifferente, per il principio dell'equivalenza ricardiana, finanziare la spesa a debito o mediante tasse imposte ai cittadini. Tra le posizioni di segno opposto troviamo, invece, la riflessione keynesiana, con la quale il debito pubblico inizia ad essere considerato quale strumento di regolazione economica<sup>6</sup>. In netta contrapposizione all'idea neoclassica dei mercati quali meccanismi autoregolativi, la doman-

---

(4) Cfr. D. RICARDO, *Funding System. An Article in the Supplement to the fourth, fifth and sixth Editions of the Encyclopaedia Britannica 1820*, in ID., *Pamphlets and Papers 1815-1823. The Works and Correspondence of David Ricardo*, Vol. IV, a cura di P. SRAFFA, Cambridge, Cambridge University Press, 1951, p. 143 ss.; ID., *Principi di economia politica e dell'imposta*, Torino, UTET, 1986, pp. 297-301; A. SMITH, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Torino, UTET, 1945, pp. 743-746, 824-829.

(5) Cfr. M. FRIEDMAN, *Capitalismo e libertà*, Torino, IBL Libri, 2010, pp. 129-135. In totale contrapposizione all'idea keynesiana del debito pubblico quale strumento anticiclico, invece, per i monetaristi della Scuola di Chicago un aumento del debito pubblico implicherebbe sia un aumento dei tassi di interessi, sul lungo periodo nocivi per la crescita economica, sia una riduzione degli investimenti privati in virtù dell'inevitabile aumento delle imposte.

(6) Cfr. J. MAYNARD KEYNES, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, Torino, UTET, 1978, pp. 265-266, 323-324.

da andrebbe piuttosto stimolata abbassando le tasse e compensando tale abbassamento con il ricorso al debito (*deficit spending*).

Dal punto di vista più strettamente giuridico, le ragioni del ricorso al (o del rigetto del) debito pubblico sono diverse. Tra queste, in primo luogo, figura l'idea di debito pubblico quale fattore di giustizia tra generazioni nella misura in cui, come Lorenz von Stein asseriva già nel corso dell'800, esso altro non sarebbe che un'anticipazione all'erario delle imposte che dovrebbero essere pagate dalle generazioni future<sup>7</sup>. Sulla base di questa idea, definita come principio di equivalenza intertemporale<sup>8</sup>, il debito pubblico sarebbe non solo auspicabile, ma anche obbligatorio per una questione di giustizia intergenerazionale: sarebbe solo vietato effettuare una spesa pubblica per beni di consumo, in quanto gli individui futuri non ne potrebbero trarre vantaggio. Il vero problema del debito pubblico, pertanto, sarebbe quello di un debito pubblico effettuato per l'acquisto poco mirato o superfluo di beni e investimenti. In tal caso, essendo l'eventuale guadagno di un investimento spostato nel futuro, il mancato introito di un investimento effettuato a debito graverebbe tutto sulle generazioni future<sup>9</sup>.

In secondo luogo, si presenta il problema della compatibilità degli articoli costituzionali relativi alla politica di bilancio con il principio democratico, alla base di tutte le Costituzioni contemporanee. Il debito pubblico, rappresentando un'anticipazione di entrate future, potrebbe costituire una limitazione della sovranità parlamentare futura nella misura in cui i cittadini delle generazioni successive si trovassero a pagare imposte sulla base di decisioni precedenti non assunte dal Parlamento da essi eletto<sup>10</sup>. Per evitare questa tensione, si dovrebbe omet-

---

(7) Cfr. L. VON STEIN, *Lehrbuch der Finanzwissenschaft*, Vol. II, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1975, p. 40.

(8) Cfr. R.A. MUSGRAVE, *The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy*, New York-Toronto-London, McGraw-Hill Book Company, 1959, p. 559 ss.; ID., *Finanza pubblica, equità, democrazia*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 341-345.

(9) Cfr. J.M. BUCHANAN, *Public Principles of Public Debt. A Defense and Restatement*, Homewood (IL), Richard D. Irwin, III, 1958, p. 40; ID., *Stato, mercato e libertà*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 269 ss.

(10) Cfr. P. KIRCHHOF, *Grenzen der Staatsverschuldung in einem demokratischen Rechtsstaat*, in H.-H. VON ARNIM, K. LITTMANN (a cura di), *Finanzpolitik im Umbruch. Zur Konsolidierung öffent-*

tere di prendere decisioni che potrebbero influenzare le generazioni future. Tuttavia, anche un'omissione nel presente potrebbe avere effetti e conseguenze sul futuro e, pertanto, una decisione attuale che vincoli i posteri è perfettamente concepibile. Nel merito, la Corte costituzionale tedesca, nella sentenza BVerfGE 79, 311, 343, ha ribadito che il principio democratico va inteso in senso lato, come capacità decisionale estesa al futuro, soprattutto se si pensa allo scopo e all'organizzazione dello Stato sociale.

Infine, è opportuno menzionare una problematica emersa negli ultimi decenni a seguito della interconnessione economico-finanziaria degli Stati sempre maggiore, quale quella della compressione dell'autonomia decisionale delle Assemblee legislative, spesso costrette a modulare le proprie politiche di bilancio sulla base di valutazioni, tutt'altro che oggettive, sull'affidabilità finanziaria di uno Stato da parte di agenzie di *rating*<sup>11</sup>.

## 2.2. Breve richiamo di alcune discipline costituzionali sul debito pubblico

Come già anticipato, effettuerò un rapido richiamo delle discipline costituzionali dell'indebitamento pubblico della Repubblica federale tedesca e dell'Italia per sottolineare i punti di connessione tra la tematica in oggetto e quella della giustizia intergenerazionale<sup>12</sup>.

La disciplina del debito pubblico della Repubblica federale tedesca è disciplinata dagli artt. 109 e 115 della Costituzione (*Grundgesetz*, GG), re-

---

*tlichen Haushalte. Vorträge und Diskussionsbeiträge der 51. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung 1983 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer*, Berlin, Duncker und Humblot, 1984, p. 277.

(11) Cfr. C. PINELLI, *L'incontrollato potere delle agenzie di rating*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2012; M. DE BELLIS, *La nuova disciplina europea delle agenzie di rating*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 5, 2010, pp. 455, 460-462. Sul problema analogo della compressione della rappresentanza democratica ad opera di istituzioni sovranazionali quali, ad esempio, quelle dell'Unione europea, Id., *Il caso «Micula». Regimi giuridici ultrastatali e conflitti: il caso della tutela degli investimenti*, cit., p. 364, in merito al conflitto tra Commissione europea e Romania.

(12) Sul parallelismo delle riforme costituzionali tedesca e italiana in materia di bilancio e debito pubblico, cfr. R. BIFULCO, *Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla luce del processo federale europeo*, in R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 139.

lativi all'indebitamento degli organi pubblici, mentre l'art. 115 GG disciplina l'indebitamento del solo Stato federale. Osservando sinotticamente le novelle costituzionali di suddetti articoli, emerge il seguente dato, compatibile anche con l'analoga disciplina italiana, oltre al comune adeguamento dei rispettivi bilanci nazionali alla normativa europea<sup>13</sup>; da un lato, si è progressivamente riconosciuta l'opportunità di un accesso sempre più facilitato al debito; dall'altro, si è anche acquisita la necessità di arginare in qualche modo tale ricorso per non gravare troppo le future generazioni di carichi fiscali che nel tempo si potrebbero rivelare assolutamente ingiustificati.

L'art. 115 GG, così come licenziato nel testo originario del *Grundgesetz* del 1949, riprendendo l'analoga disciplina dell'art. 87 della Costituzione di Weimar, ammetteva l'assunzione del debito solo per necessità straordinarie e per spese a scopi produttivi, dove il carattere straordinario significava l'aumento della produzione e la produttività della scopo implicava che gli interessi pagati sul debito dovessero essere remunerati dagli introiti incassati con l'acquisto del bene in oggetto<sup>14</sup>.

Agli inizi degli anni '60 muta l'atteggiamento verso il ricorso al debito. Si inizia a concepire la possibilità di finanziare mediante credito anche servizi e beni non immediatamente produttivi, come sale di lettura e parchi pubblici. Con l'affermazione pressoché incontrastata delle dottrine keynesiane, si arriva nel 1969 alla modifica degli artt. 109 e 115 GG, ora intesi come strumenti di politica economica anticiclica. Mentre nel testo dell'art. 115 GG del 1949, il ricorso al debito era legato a scopi determinati (*objektbezogen*), nella novella del 1969 si abbandona l'idea della corrispondenza diretta tra somma presa a debito e scopo determinato. L'obiettivo della novella è permettere al legislatore di perseguire una politica anticiclica, mirando così all'equilibrio di lungo periodo, piuttosto che al pareggio di bilancio annuale<sup>15</sup>.

---

(13) *Ivi*, p. 140 sulla giustiziabilità dei bilanci nazionali presso la Corte di giustizia europea.

(14) Cfr. R. STUCKEN, W. SIES, *Finanzwissenschaftliche Deckungsgrundsätze und konjunkturpolitische Postulate*, in *Finanznarchiv*, 12, 1950-51, p. 616 ss.

(15) Cfr. W. HÖFLING, *Staatsschuldenrecht. Rechtsgrundlagen und Rechtsmaßstäbe für die Staatsschuldenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg, C. F. Müller, 1993, p. 140.

Poiché la riforma del 1969 ha dato l'abbrivio ad un aumento incontrollato del debito pubblico, nel 2009 si è avuta un'ulteriore modifica della disciplina costituzionale del bilancio. Nell'odierna disciplina, la somma presa a debito non deve superare lo 0,35% del prodotto interno lordo<sup>16</sup>, in modo da impedire che la crescita incontrollata del debito vada a scapito delle generazioni future. Si conferma l'abbandono dell'idea, già presente nel 1969, della redditività degli investimenti effettuati mediante ricorso al credito. Si permette il finanziamento anche per scopi di consumo<sup>17</sup>. Inoltre, si lascia invariata, rispetto alla disciplina del 1969, la possibilità da parte del legislatore di utilizzare il ricorso al credito come misura anticiclica di stabilizzazione anticongiunturale dell'economia<sup>18</sup>. Nel complesso, la novella del 2009 si distingue dalla disciplina costituzionale del 1949 e del 1969 per una pluralità di ragioni giustificative, quali la componente strutturale, la componente congiunturale e, infine, quella della necessità e forza maggiore, che, assenti nelle stesure precedenti degli stessi articoli del *Grundgesetz*, dovrebbero facilitare l'accesso al debito. Dall'altro, però, si tenta di bilanciare questa facilitazione del ricorso al debito con il limite dello 0,35 tra somma presa a debito e prodotto interno lordo.

La stessa tendenza è, a grandi linee, ravvisabile nella disciplina costituzionale italiana. L'art. 81 Cost. it., così come novellato dalla legge costituzionale 1/2012 e dalla legge ordinaria 243/2012 di attuazione della prima<sup>19</sup>, ha innovato la disciplina del bilancio pubblico sostituendo il concetto di "pareggio di bilancio" con quello di "equilibrio di bilancio". Evitando co-

---

(16) Cfr. R. BIFULCO, *Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla luce del processo federale europeo*, cit., p. 142.

(17) Cfr. S. KORIOTH, *Das neue Staatsschuldenrecht – zur zweiten Stufen der Föderalismusreform*, in *Juristenzeitung*, 64, 2009, p. 731.

(18) Cfr. C. SEILER, *Konsolidierung der Staatsfinanzen mithilfe der neuen Schulderegehn*, in *Juristenzeitung*, 64, 2009, p. 723.

(19) In realtà, la legge costituzionale del 2012 non ha fatto altro che recepire le tendenze della giurisprudenza costituzionale che già dalla sent. 213 del 2008 parlava di «copertura in equilibrato rapporto con la spesa». Sul punto, cfr. G. RIVOSECCHI, *L'equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, 3, 2016, p. 4. Sull'assenza di obblighi giuridici per l'Italia di riformare l'art. 81 della Costituzione, cfr. M. TRIMARCHI, *Premesse per uno studio su amministrazione e vincoli finanziari: il quadro costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4, 2017, p. 676.

sì di accogliere una dottrina economica storicamente determinata<sup>20</sup>, ciò che conta non sarebbe il pareggio matematico tra entrate e uscite, quanto piuttosto un rapporto bilanciato “di medio termine”<sup>21</sup> tra entrate e uscite che eviti gli eccessi in un senso o nell’altro<sup>22</sup>. Tale “duttilità” avrebbe un duplice merito: da un lato, quello di evitare di comprimere eccessivamente i diritti fondamentali, dall’altro, consentirebbe alla rappresentanza parlamentare democraticamente eletta un certo controllo sul bilancio, che non sarebbe possibile se si parlasse di pareggio matematico tra entrate e uscite<sup>23</sup>. Inoltre, la duttilità della disciplina del bilancio, come emerge dalla modifica costituzionale del 2012, tenendo conto delle fasi economiche recessive, consentirebbe di utilizzare il ricorso all’indebitamento come mezzo anticiclico di governo dell’economia.

Tale duttilità, però, verrebbe compensata dall’affermazione della giustiziabilità dello stesso bilancio dello Stato da parte della Corte costituzionale, così come dal controllo di garanzia esercitato congiuntamente

---

(20) Cfr. S. BARTOLE, *Art. 81*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. La formazione delle leggi. Art. 76-82*, Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli – Il Foro italiano, 1979; G. RIVOSECHI, *L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità*, cit., p. 2.

(21) *Ivi*, p. 17.

(22) Cfr. M. LUCIANI, *L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, in AA.VV., *Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 15-18.

(23) *Ivi*, p. 21. Sulla piena compatibilità della riforma costituzionale tedesca in materia di bilancio del 2009 – che vincola il bilancio nazionale ai parametri del *Fiscal Compact* – con il principio democratico sancito dalla stessa Costituzione tedesca, cfr. R. BIFULCO, *Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla luce del processo federale europeo*, cit., pp. 142-143. Un ulteriore fattore di crisi della rappresentatività democratica in fase di programmazione del fabbisogno finanziario sarebbe costituito, per quanto attiene al caso italiano, dal carattere semplicemente “formale” della legge di bilancio, intendendo in tal senso il fatto che la legge di bilancio dovrebbe limitarsi alla semplice ricezione delle spese programmate dai singoli Ministeri. L’art. 81 della Costituzione italiana, così come novellato dalla legge costituzionale 1/2012, infatti, ha ribadito tale carattere formale della legge di bilancio, di contro ad una interpretazione più sostanziale della medesima, prevalente nei decenni precedenti, che, invece, consentendo al Parlamento di poter modificare discrezionalmente l’atto del bilancio, si è rivelata funzionale all’aumento della spesa pubblica e del debito pubblico. Sul punto, cfr. G. RIVOSECHI, *Legge di bilancio e leggi di spesa tra vecchio e nuovo articolo 81 della Costituzione*, in *Rivista della Corte dei conti*, 1-2, 2013, pp. 473-475.

da parte del Presidente della Repubblica, del Parlamento e della Corte dei Conti<sup>24</sup>.

Qui pare che le due normative richiamate presentino un dato analogo. Se, infatti, nella disciplina normativa tedesca, l'aumento delle ragioni del ricorso al debito verrebbe compensato dal limite dello 0,35 % tra somma presa a debito e prodotto interno lordo, nella disciplina italiana, invece, la sostituzione del concetto di pareggio di bilancio con il concetto più elastico di equilibrio di bilancio troverebbe compensazione in un aumento delle modalità di controllo dello stesso documento di bilancio. In entrambe le discipline, ci sarebbe un certo bilanciamento tra facilitazione di ricorso al debito e modalità di controllo dello stesso. Richiamato succintamente il dato normativo, è ora opportuno richiamare le ragioni di fondo di giustificazione del debito pubblico, oltre a quelle già menzionate. Per far ciò, però, sarebbe opportuno ricomprendere quest'ultimo nell'area concettuale più ampia della giustizia intergenerazionale. Pertanto, è necessario ora indagare questo concetto di giustizia, in modo da approntare strumenti concettuali in grado di proporre un nuovo approccio interpretativo al tema del debito. Ed è quanto si tenterà di fare alla fine di questo saggio.

### ***3. Il problema delle azioni ad effetti identitari quale presupposto della giustizia intergenerazionale***

Affinché si possa parlare di giustizia intergenerazionale, è necessario introdurre il concetto di *azione ad effetti identitari*, o meglio il *problema della non-identità (Non-Identity-Problem)*<sup>25</sup>, che, delimitando il campo di applicazione di tale idea di giustizia, si rivela esserne presupposto imprescindibile.

Le decisioni odierne possono avere o non avere effetti sull'*identità* e sul *numero* degli individui futuri. Esempi di decisioni che possono ave-

---

(24) Cfr. M. LUCIANI, *L'equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, cit., pp. 48-49. Sul rischio che la sindacabilità della legge di bilancio in sede di giudizio di costituzionalità potrebbe comprimere eccessivamente i diversi principi costituzionali a vantaggio del solo principio di equilibrio di bilancio, cfr. G. RIVOSECCHI, *L'equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità*, cit., p. 22.

(25) Cfr. A. STRACK, *Intergenerationelle Gerechtigkeit*, cit., p. 79 ss.

re influsso sul futuro sono le norme morali e giuridiche sulla contraccezione o sul divieto di aborto. Come pure sono state nel passato decisive, per l'identità e il numero degli individui futuri, scoperte e invenzioni quali il motore a scoppio o la ferrovia.

Sulla base di ciò, si dovrebbe parlare di giustizia tra generazioni solo in merito a decisioni e norme che non abbiano influsso sull'identità e sul numero degli individui futuri, cioè per le azioni ad *effetti non-identitari*. Sono, infatti, solo tali tipi di azioni che potrebbero danneggiare le generazioni future<sup>26</sup>.

Al contrario, le azioni ad effetti identitari non dovrebbero concernere la problematica in esame. Se una generazione ha una determinata identità, non ha alcuna ragione per lamentarsi di essere ciò che essa è o di non essere ciò che essa avrebbe voluto essere per l'eventuale responsabilità della generazione precedente. Infatti, se la generazione passata avesse preso un'altra decisione relativa all'identità di quella futura, la generazione attuale non sarebbe nemmeno venuta in essere.

Sono intergenerazionalmente ingiusti, invece, solo costi e danni che gli individui presenti potrebbero ingiustificatamente addossare agli individui futuri in quanto costi e danni relativi a decisioni del passato che non hanno avuto nessuna influenza sull'identità e sul numero degli individui futuri<sup>27</sup>. Un esempio di danno che un'azione a effetti non-identitari potrebbe causare è quella di un individuo che getta un cocci di vetro in un bosco che cento anni dopo ferisce un bimbo che vi sta facendo una passeggiata.

Un primo esempio di azione ad effetti identitari sarebbe quello di una famiglia priva di mezzi di sostentamento che mette al mondo un figlio al solo scopo di venderlo per migliorare la posizione economica della famiglia. Si tratta, a mio avviso, di un'azione ad effetti identitari che non costituisce danno in quanto, se non fosse per il movente economico, il bimbo non sarebbe mai venuto alla luce. E nascere per essere schiaviz-

---

(26) Cfr. D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, Oxford University Press, 1984, p. 356.

(27) Un'obiezione all'idea di azione ad effetti identitari è che in certe culture e in certe religioni che assumono l'idea della reincarnazione, le azioni ad effetti identitari futuri non possono esistere in quanto ogni individuo che viene al mondo è già da sempre esistito. Di conseguenza, tutte le azioni sarebbero ad effetti non-identitari.

zato è sempre meglio che non nascere affatto, per quanto l'azione dei genitori rimanga decisamente e ingiustificatamente immorale<sup>28</sup>.

Un secondo esempio di azione ad effetti identitari sarebbe quello di una decisione odierna avente ad oggetto lo sfruttamento totale di una risorsa naturale. La risorsa in questione, esaurendosi, non potrebbe essere sfruttata dai posteri; tuttavia, tale sfruttamento porterebbe ad un aumento della qualità della vita non solo dell'attuale, ma anche delle future generazioni, implicando magari un incremento del tasso di nascita della popolazione<sup>29</sup>. Non si può dire che lo sfruttamento presente delle risorse naturali costituisca un danno per il futuro in quanto molti individui esisterebbero o non esisterebbero proprio a causa della decisione di sfruttare le risorse naturali.

Quest'ultimo esempio, però, potrebbe risultare controverso nella misura in cui la modifica radicale dell'ecosistema potrebbe implicare la messa in pericolo dell'intera umanità, come l'etica della responsabilità di Hans Jonas ha efficacemente sottolineato<sup>30</sup>. E ciò sarebbe sommamente ingiusto non solo verso le generazioni future, bensì verso l'intero genere umano del passato come del presente e del futuro.

Proprio tale esempio, pertanto, è indice di un dato concettuale da acquisire e tenere in considerazione: la distinzione tra azioni ad effetti identitari ed azioni ad effetti non-identitari è labile e, perciò, risulta problematico e difficoltoso reperire il limite tra le decisioni che ricadono nell'ambito della giustizia intergenerazionale e le decisioni sottratte a tale ambito di senso. Così, questa è la prima articolazione della tesi qui avanzata: è *difficile* distinguere esattamente ciò che è intergenerazionalmente ingiusto da ciò che non lo è, anche se nel tempo tale difficoltà potrebbe essere superata dalle nuove acquisizioni scientifiche<sup>31</sup>.

---

(28) Cfr. G.S. KAVKA, *The Paradox of Future Individuals*, in *Philosophy and Public Affairs*, 11, 1982, p. 100 ss.

(29) Cfr. D. PARFIT, *Reasons and Persons*, cit., p. 361 ss.

(30) Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 54-59.

(31) Se, in un determinato momento storico, pare difficile distinguere le situazioni intergenerazionalmente ingiuste da quelle intergenerazionalmente giuste, certamente il progresso scientifico nel tempo aiuta a riconoscere tale discriminazione. Al riguardo, sarebbe utile richiamare breve-

Inoltre, la seconda articolazione, già anticipata, è che il diritto in senso lato a compiere azioni ad effetti identitari troverebbe un limite proprio nell'idea di Jonas di responsabilità verso le future generazioni<sup>32</sup>. Ogni generazione avrebbe il diritto di determinare l'identità e il numero degli individui della generazione futura, salvo il limite della salvaguardia del genere umano e dell'ecoambiente in cui l'uomo da tempi immemori è inserito.

Proprio questo limite, però, consente qui di introdurre l'idea che ci sia qualcosa che non sarebbe interessato dalla questione delle azioni ad effetti identitari. La preoccupazione di salvaguardare i diritti delle future generazioni nascerebbe, a mio avviso, dalla stessa logica che guida le relazioni giuridiche tra individui contemporanei e orizzontalmente o paritariamente posizionati: il riconoscimento dell'altro in quanto altro.

---

mente quanto successo nella giurisprudenza civilistica. Ad esempio, fino agli anni '50 non era ammissibile un risarcimento dei danni da parte del figlio, nato con malformazioni, verso i genitori. Fece eccezione una sentenza del Tribunale di Piacenza del 31 luglio 1950: cfr. *Foro italiano*, I, 1951, p. 987, con commenti di F. CARNELUTTI, Postilla in *Foro italiano*, I, 1951, p. 989; S. LENER, *Mero delitto civile la paternità?*, in *Foro italiano*, IV, 1952, p. 18 e P. RESCIGNO, *Il danno da procreazione*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1956, p. 614. Nel caso di specie venne accolta la domanda di risarcimento del figlio che era stato contagiato al momento del concepimento da una malattia dalla quale erano affetti entrambi i genitori. La posizione, però, era isolata. Tuttavia, nonostante nel corso degli anni l'aumento delle conoscenze scientifiche in ambito medico abbia aiutato sempre meglio a riconoscere le condotte colpose dei genitori che danneggiano il feto, fondando di conseguenza eventuali pretese risarcitorie dei figli sulla base del "diritto a nascere sani", tutto ciò non ha mai implicato il diritto a nascere solo se sani. Infatti, la recente sentenza 25767/2015 della Cassazione a Sezioni Unite – dove si lamentava che l'omessa comunicazione da parte del medico di gravi anomalie avrebbe impedito alla madre la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza – ponendo fine a un acceso contrasto giurisprudenziale, ha escluso la configurabilità di un diritto a "non nascere se non sani". Il diritto a nascere sani non implicherebbe affatto il diritto a non nascere se non sani.

Anche la giurisprudenza civilistica italiana, pertanto, pare confermare l'idea che le azioni che influiscono sul numero e sulla identità degli individui futuri sarebbero sottratte al problema della giustizia intergenerazionale. Si ha diritto a nascere sani – e quindi non è intergenerazionalmente giusto mantenere condotte colpose che danneggino il feto causando malformazioni – ma non si ha diritto a non nascere e, di conseguenza, non si possono avanzare pretese risarcitorie verso i genitori la cui condotta nel complesso rimane intergenerazionalmente giusta. Più in generale, sulla risarcibilità del danno endofamiliare, cfr. G. FACCI, *Il danno da adulterio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 5, 2012, pp. 1486-1489, dove tali pretese risarcitorie vengono fondate non tanto a partire dalla responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, quanto piuttosto direttamente sui diritti fondamentali delle persone all'interno delle formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione italiana.

(32) Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 46-47, 126, 244.

Ora, tale riconoscimento costituirebbe il nucleo di senso dell'idea della proporzionalità, almeno nella forma in cui quest'ultima si declina come sottoprincipio di necessità o di minima lesività, come meglio si chiarirà più avanti. Tale principio, infatti, implica semanticamente un'uguaglianza approssimativa tra i soggetti privati, come d'altronde la stessa immagine del bilanciamento suggerisce, che è del tutto assente nella relazione gerarchica tra individui e pubblici poteri. E sarebbe proprio tale situazione intersoggettiva e orizzontale – qui interpretata nella forma del principio di proporzionalità – che potrebbe rappresentare una possibilità di fondazione del rapporto tra doveri degli individui presenti e diritti degli individui futuri nella forma di una correlazione tra doveri dei primi di contro ai diritti dei secondi<sup>33</sup>.

#### 4. Principio di proporzionalità e sue implicazioni

Stabilita l'idea delle azioni ad effetti non identitari quale classe delle azioni suscettibili di essere valutate o meno come intergenerazionalmente ingiuste, passo ora, in primo luogo, all'illustrazione della tesi qui avanzata del principio di proporzionalità quale fondamento e forma della giustizia intergenerazionale e, in secondo luogo, alle implicazioni derivanti dall'individuazione di tale parametro.

Alcuni chiarimenti preliminari sul principio di proporzionalità (*Verhältnismäßigkeit*) mi sembrano opportuni.

Dell'idea della proporzionalità, che dal punto di vista storico potrebbe essere radicata nelle riflessioni di Hume sulla giustizia<sup>34</sup>, si danno più

---

(33) Sulla tesi della natura paritaria e orizzontale della correlazione tra doveri della generazione presente e diritti di quelle future, cfr. T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, in *Etica & Politica/Ethics & Politics*, XX, 1, 2018, p. 261.

(34) Affinché possa esserci giustizia nelle relazioni intersoggettive, il filosofo scozzese enuncia tre condizioni, quali l'insufficienza moderata dei beni materiali, un moderato amor proprio e, infine, un'uguaglianza approssimativa nel senso di mancanza di eccessive differenziazioni tra i soggetti di giustizia. In merito alla prima condizione, per Hume il problema della giustizia non si pone in una situazione di eccesso di beni materiali, come, ad esempio, nell'età dell'oro o del Paradiso terrestre: cfr. J. HARRISON, *Hume's Theory of Justice*, Oxford, Oxford University Press, 1981, p. 265. Oltre che in una situazione di abbondanza estrema di beni materiali, la giustizia non sarebbe possibile nella situazione radicalmente opposta della scarsità estrema, che coinciderebbe con la guerra generale di natura: cfr. H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 192. Ora, sia la prima sia la seconda condizione di giustizia rinviano in qualche modo all'idea della proporzionalità, nella misura in cui richiamano l'idea dell'uguaglianza approssimativa.

varianti, tra le quali qui si adotta quella elaborata da Alexy, che è relativa alla teoria dei principi e del bilanciamento.

Secondo questo modello, il principio di proporzionalità si comporrebbe dei tre sottoprincipi di idoneità, di necessità (minima lesività) e di proporzionalità in senso stretto (bilanciamento), e troverebbe applicazione nel modo seguente. Durante la fase di applicazione delle norme, entrano in ballo due principi concorrenti  $P_1$  e  $P_2$  (ad esempio, principio di libertà di espressione e principio di tutela della personalità, come succede spesso a seguito di articoli di organi di stampa che vanno a ledere l'immagine e il buon nome dei soggetti citati in articoli di giornale). Questi principi possono essere realizzati mediante diversi mezzi normativi,  $M_1, M_2, M_3$ , ecc. Secondo il principio di proporzionalità, tra questi mezzi normativi di realizzazione dei principi andrebbero scelti quei mezzi che, in primo luogo, siano in grado di realizzare adeguatamente il relativo principio (criterio di idoneità) e, in secondo luogo, ledano nella misura minore possibile il principio concorrente (principio di necessità). Fatta questa scelta, si passa al principio di proporzionalità in senso stretto, cioè al bilanciamento tra principi  $P_1$  e  $P_2$ <sup>35</sup>.

Tale rappresentazione del principio di proporzionalità, essendo di natura "logica", riuscirebbe a fondare la correlazione tra diritti e obblighi a prescindere dall'esistenza di norme positive che connettono pretese e doveri delle controparti. Nel nostro caso, il principio di proporzionalità dovrebbe essere in grado di correlare i doveri della generazione attuale con i diritti di quelle future. Di contro a posizioni che sul piano teorico-generale negano la correlazione tra doveri presenti e diritti futuri, come, ad esempio, sostiene Zagrebelsky<sup>36</sup>, qui, invece, si opta per tesi della equivalenza semantica tra doveri della generazione presente e diritti di quelle future.

---

(35) Cfr. R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., pp. 134-136; L. DI CARLO, *Teoria istituzionale e ragionamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 295-296.

(36) Sul medesimo punto, cfr. la posizione di G. Zagrebelsky, che afferma l'esistenza di doveri in capo alla sola generazione presente a prescindere dall'esistenza di diritti in capo alle generazioni future: cfr. G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, pp. 87, 89; Id., *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017, p. 8.

Delineata la struttura del principio di proporzionalità, passo ora alle implicazioni della tesi principale. In primo luogo, la relazione semantica tra azioni ad effetti identitari e diritti di autonomia, nel senso di diritti di libertà, potrebbe generare qualche sorpresa dogmatica dal punto di vista del carattere fondamentale dei diritti di libertà. Se, infatti, si adotta una posizione paternalistica – intendendo per paternalismo una posizione teorica in cui, in merito alla successioni delle generazioni, la generazione precedente potrebbe imporre a quelle future la propria idea di assetto istituzionale buono – nulla vieta che una determinata generazione, magari non particolarmente sensibile ai diritti di autonomia e di libertà, possa imporre a quelle future un'idea di ordinamento in cui tali diritti non giochino quel ruolo fondamentale che essi hanno negli attuali ordinamenti. Tutto sommato, la concezione liberale rimane una meta-ideologia, cioè l'ideologia per la quale ognuno può seguire la propria ideologia nella vita personale nonché nel modo di configurare le istituzioni. Per quanto formale, però, rimane sempre una teoria e, come tutte le teorie, è qualcosa di storicamente contestualizzato. Ora, il superamento del modello liberale, per quanto di fatto altamente improbabile, rimane, tuttavia, teoricamente possibile.

Al contrario, a me pare che il principio di proporzionalità, a differenza dei diritti di autonomia e di libertà, non sia interessato dal problema della non-identità, e ciò per due ragioni.

In primo luogo, imponendo solo il criterio della minima lesività del diritto altrui, il principio di proporzionalità non toglie alla generazione attuale il potere di assumere decisioni sia ad effetti identitari sia ad effetti non identitari per le generazioni future.

In secondo luogo, qui pare che il rispetto del principio di proporzionalità, prima di essere imposto da norme positive, abbia piuttosto natura concettuale, e, come tale, riesca a sottrarsi al problema delle azioni ad effetti identitari. Proprio perché si tratta di un principio a natura logico-semantica, come tale esso si sottrae agli effetti identitari o non-identitari della decisione politica, la quale, per definizione, ha natura storica. E ciò che è storico non può travolgere ciò che è logico-semantico, bensì potrebbe senza dubbio portare al superamento delle discipline normativo-positive. Fondare gli obblighi verso le future generazioni sulle nor-

me positive di un ordinamento, come pure si è proposto in dottrina<sup>37</sup>, potrebbe rivelarsi problematico nella misura in cui una decisione ad effetti identitari potrebbe portare all'abrogazione di tali norme.

Riassumendo quanto precede, ora si può meglio articolare la tesi alla base del presente saggio affermando che la giustizia intergenerazionale oscillerebbe tra un nucleo minimo, rappresentato dal principio di proporzionalità, e una interpretazione estensiva di essa, che consisterebbe nella garanzia anche per le generazioni successive delle libertà fondamentali e dei diritti di autonomia<sup>38</sup>.

Terminata l'introduzione dei due concetti centrali per la giustizia intergenerazionale, quali le azioni ad effetti identitari e il principio di proporzionalità, è ora opportuno testare questi due principi alla luce di alcune posizioni teoriche sviluppate in merito al tema in esame, partendo dalle riflessioni di Rawls al riguardo.

### *5. Alcuni rilievi critici al concetto di giustizia intergenerazionale in Rawls*

Il criterio delle azioni ad effetti identitari rischia di lasciar emergere alcuni rilievi di criticità all'interno dell'idea di giustizia intergenerazionale sviluppata da Rawls.

---

(37) Sulla possibilità di radicare i diritti delle generazioni future in norme positive dell'ordinamento, sono da segnalare le prese di posizione di A. D'Aloia, sostenitore della tesi che il nostro ordinamento, soprattutto dopo l'emanazione della Costituzione, contenga diverse norme di protezione delle generazioni future, e di R. Bifulco, che, invece, nega che l'ordinamento italiano contenga norme di protezione per gli individui futuri. Sul punto, cfr. rispettivamente A. D'ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 294; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 61.

(38) Un'ulteriore implicazione di quanto asserito è che, se il principio di proporzionalità è un principio a carattere concettuale privo di relazione intrinseca con i diritti di libertà, allora la tesi, sostenuta da Kant fino ad Alexy, della connessione necessaria tra ragionamento giuridico, qui richiamato nella forma del principio di proporzionalità, e liberaldemocrazia costituzionale non sarebbe condivisibile. Il ragionamento giuridico non avrebbe una connessione concettuale necessaria con gli assetti costituzionali liberaldemocratici, per quanto non si può non riconoscere che esso si è sviluppato poderosamente proprio all'interno di questi ultimi modelli istituzionali. Sulla tesi della connessione necessaria, cfr. R. ALEXY, *Recht, Vernunft, Diskurs*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995, pp. 146 ss., 163-164.

Com'è noto, una delle prime e più penetranti analisi del concetto di giustizia intergenerazionale in tempi a noi vicini è quella di Rawls. In *Teoria della giustizia*, il filosofo politico americano tratta tale problema partendo da quell'insieme di principi che tutti potrebbero sottoscrivere nella "posizione originaria" sotto la condizione del "velo di ignoranza". Sebbene gli individui sappiano di appartenere alla stessa generazione, tuttavia, essi non sanno né a quale periodo storico appartenga la loro generazione, né quale grado di sviluppo sociale, politico e culturale essa abbia raggiunto<sup>39</sup>.

In *Teoria della giustizia*, l'idea di giustizia intergenerazionale quale aspetto interno della giustizia sociale si cristallizza nell'idea di tasso adeguato di risparmio<sup>40</sup>, integrata da quella di assunzione motivazionale aggiuntiva<sup>41</sup>, quale sentimento che lega i rappresentanti della successione delle diverse generazioni. Tale assunzione motivazionale aggiuntiva darebbe la spinta agli individui nella posizione originaria a stabilire il tasso di risparmio cui essi stessi e le successive generazioni dovrebbero attenersi. Si stabilisce così un corretto e giusto principio di risparmio che tutti dovrebbero osservare nel presente come nel futuro e che deve rimanere sempre strumentale al raggiungimento e al successivo mantenimento di istituzioni giuste centrate sull'idea di libertà<sup>42</sup>.

L'idea di assunzione motivazionale aggiuntiva presta il fianco a qualche obiezione.

In primo luogo, dal fatto che i familiari si preoccupino giustamente per i loro discendenti non segue che ci si debba preoccupare per le generazioni future che non appartengono alla mia linea discendente<sup>43</sup>. Il legame affettivo tra generazioni, se può valere all'interno della famiglia o, al massimo, per la nazione, sicuramente non ha la stessa forza quan-

---

(39) Cfr. J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, Mass. 1973, p. 136 ss.

(40) *Ivi*, pp. 137, 286.

(41) *Ivi*, p. 292.

(42) *Ivi*, p. 290.

(43) Cfr. D. HEYD, *A Value or an Obligation? Rawls on Justice to Future Generation*, in A. GOSERIES, L. MEYER (a cura di), *Intergenerational Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 175.

do si tratta di generazioni non appartenenti a questi ambiti più ristretti. Inoltre, la natura altruistica dell'assunzione motivazionale aggiuntiva è in contraddizione con la natura prettamente egoistica che gli individui hanno nella posizione originaria<sup>44</sup>.

Il secondo rilievo critico contro la assunzione motivazionale aggiuntiva è che si tratta di un'idea creata *ad hoc* per far sorgere obbligazioni verso le generazioni future. A prescindere da ciò, infatti, non si avrebbe alcuna ragione per limitare l'egoismo che muove gli individui nella posizione originaria.

Lo stesso principio del risparmio generazionale di Rawls rimane problematico nella misura in cui sembra più fondato sul sentimento di benevolenza verso gli individui piuttosto che rivelarsi un principio deducibile dalla teoria della giustizia.

Ne deriva, nelle opere successive alla *Teoria della giustizia*, una modifica delle ragioni a fondamento del tasso di risparmio adeguato, che sono ora poste nel concetto di rigorosa conformità<sup>45</sup>. Secondo quest'ultima, gli individui dovrebbero seguire lo stesso tasso di risparmio soltanto perché le precedenti generazioni si sono attenute al medesimo.

Un'obiezione al concetto di rigorosa conformità è che tale soluzione rischia di contraddire l'idea delle azioni ad effetti non-identitari. Più chiaramente, se il tasso di risparmio di una generazione condiziona l'identità e l'esistenza degli individui futuri e se in merito a tali azioni non si pone il problema della giustizia intergenerazionale, di conseguenza, non c'è alcun motivo perché la generazione presente debba attenersi allo stesso tasso presuntivamente adeguato di risparmio della generazione passata, se questo tasso avrà effetti identitari per le generazioni successive. In termini ancora più semplici, se ogni generazione ha il diritto di configurare se stessa in base al principio di autonomia, non si vede perché dovrebbe attenersi a quanto hanno fatto le generazioni passa-

---

(44) Cfr. J. ENGLISH, *Justice Between Generations*, in *Philosophical Studies*, 31, 1977, p. 91 ss.

(45) In *The basic structure of the subject*, in *American Philosophical Quarterly*, 14, 1977, p. 159 ss., RAWLS abbandona l'idea di assunzione motivazionale aggiuntiva sottolineando il carattere ideale della sua idea di giustizia che si concentra attorno all'idea di principio di risparmio cui tutte le generazioni devono attenersi. La stessa idea verrà mantenuta nelle opere successive, come, ad esempio, ID., *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993, p. 274.

te<sup>46</sup>. Ogni generazione si sceglie il tasso di risparmio che più le aggrada e che meglio risponde alla decisione di configurare la propria esistenza in questa o quella forma, senza preoccuparsi di quanto abbiano fatto le generazioni precedenti.

Inoltre, è da aggiungersi che il tasso di risparmio non può essere costante in quanto esso si modifica necessariamente in base al numero di individui e alla capacità di crescita produttiva che contraddistingue ogni generazione. Rawls, al contrario, assume in maniera idealmente semplificata non solo che il numero di individui di ogni generazione rimanga costante, bensì anche che un'economia di mercato sviluppata come la nostra si dia in tutte le culture, senza considerare che, anche nella nostra società occidentale post-industriale, la capacità di accumulo e conseguentemente di risparmio è piuttosto bassa rispetto all'epoca del primo sviluppo della società industriale<sup>47</sup>.

## 6. *Le ragioni della proporzionalità*

### 6.1. *Dal tasso di risparmio al valore-soglia al principio di proporzionalità*

Alla luce delle problematiche emerse nell'analisi del concetto di tasso di risparmio di Rawls, ora verrà qui discussa la tesi della Strack, centrata sull'idea di *valore-soglia* quale insieme di diritti e beni materiali minimali che una generazione dovrebbe garantire e trasmettere a quella successiva.

Prima, però, di analizzare questo concetto, è necessario richiamare le ragioni che potrebbero giustificare il discorso sulla giustizia tra generazioni.

Il criterio più adeguato al riguardo pare essere quello della *reciprocità indiretta*, secondo cui se A dà qualcosa a B, ciò non implica che B debba restituire ad A la stessa cosa ricevuta, come nella relazione di reciprocità diretta, bensì piuttosto che B sia obbligato a trasmettere qualco-

---

(46) Cfr. A. STRACK, *Intergenerationelle Gerechtigkeit*, cit., p. 105.

(47) Cfr. B. BARRY, *Justice between Generations*, in P.M.S. HACKER, J. RAZ (a cura di), *Law, Morality and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*, Oxford, Oxford University Press, 1977, p. 281.

sa di equivalente a C. Noi siamo debitori non verso coloro che ci hanno dato qualcosa e ora non esistono più, ma verso coloro che non esistono ancora, in quanto, se qualcosa abbiamo ricevuto dal passato, è nostro dovere trasmetterlo alle generazioni future<sup>48</sup>. Inoltre, la reciprocità indiretta è di tipo discendente o decrescente: la generazione presente deve dare qualcosa a quella futura in quanto ha, a sua volta, ricevuto qualcosa dalla generazione passata<sup>49</sup>.

Interpretato il modello di configurazione della giustizia intergenerazionale sulla base dell'idea di proporzionalità, ci si chiede ora che cosa vada trasmesso alle generazioni future. Più nello specifico, Strack sostiene l'idea che si dovrebbero trasmettere alle future generazioni beni fondamentali quali i diritti di libertà, opportunità, risparmi e sostanze patrimoniali, quindi beni giuridici e beni economici che noi stessi abbiamo ereditato dalle generazioni passate.

Ora, questi oggetti costituirebbero, secondo la Strack, un valore-soglia, pertanto un valore sostanziale minimale, che, come tale, distinguerebbe la sua proposta teorica da quella qui avanzata e protesa, invece, ad individuare criteri più sfumati e più generici di configurazione di assetti sociali che vogliano dirsi giusti. Al di sopra di tale valore-soglia, un'azione non danneggerebbe un individuo futuro, mentre al di sotto di esso gli individui futuri sarebbero danneggiati, a prescindere dal fatto che un'azione sia o meno ad effetti identitari<sup>50</sup>. Soddisfazione degli elementari bisogni materiali della persona e garanzia dei diritti di libertà sarebbero il valore-soglia sotto il quale si potrebbe dire che un'azione del presente causerebbe un danno agli individui della generazione futura<sup>51</sup>. A mio avviso, la tesi della Strack andrebbe reinterpretata nel modo seguente.

---

(48) Cfr. A. STRACK, *Intergenerationelle Gerechtigkeit*, cit., p. 207.

(49) Cfr. O. HÖFFE, *Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat*, Frankfurt am Main, 3. Aufl., 1995, p. 181 ss.

(50) Cfr. L.H. MEYER, *Past and Future: The Case for a Threshold Notion of Harm*, in L.H. MEYER, S.L. PAULSON, T.W. POGGE (a cura di), *Rights, Culture, and the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 143 ss.

(51) Cfr. A. STRACK, *Intergenerationelle Gerechtigkeit*, cit., p. 269.

Certamente si può dire che gli individui presenti non abbiano alcun dovere di ampliare diritti e possibilità materiali relative agli individui futuri, a meno che l'allargamento delle possibilità economiche dovesse andare a vantaggio dei diritti di libertà dei posteri. Analogamente, gli individui presenti hanno il divieto di non ridurre le possibilità e le *chances* delle future generazioni, come, ad esempio, annientare tutte le biodiversità che potrebbero essere utili alla ricerca scientifico-medica delle generazioni successive.

Dal punto di vista finanziario, ciò significa che le generazioni presenti non dovrebbero lasciare debiti a carico delle generazioni future, a meno che tale indebitamento dovesse servire al mantenimento delle libertà fondamentali o a scopi di investimento a beneficio delle stesse generazioni successive. Rimarrebbe escluso, invece, un indebitamento pubblico solo a scopo di consumo<sup>52</sup>.

Se, però, si identifica il valore-soglia delle libertà fondamentali e della soddisfazione dei bisogni materiali fondamentali quale limite sotto il quale si potrebbe affermare che un'azione presente danneggi un individuo futuro, si dovrebbero aggiungere due rilievi.

In primo luogo, il valore-soglia, considerato non tanto in relazione ai bisogni fondamentali quanto piuttosto in relazione alle libertà fondamentali, rischia di non superare il *test* del criterio delle azioni ad effetti identitari, come si è argomentato nelle pagine precedenti.

In secondo luogo, il concetto di valore-soglia, rappresentando un punto di minimo sotto il quale non si dovrebbe scendere, non può non richiamare dal punto di vista semantico, in primo luogo, il principio di proporzionalità nella forma del sottoprincipio di necessità o di minima lesività. Se il valore-soglia viene identificato dalla Strack in maniera sostanziale nei diritti di libertà e nei beni materiali fondamentali, qui, invece, si preferisce ridurre il valore-soglia a qualcosa di ancora più formale, come appunto è il principio di proporzionalità.

Strack intuisce correttamente che il parametro della giustizia intergenerazionale vada individuato in un valore-soglia, ma, a mio avviso, tale valore non andrebbe letto in senso sostanziale (diritti di libertà e biso-

---

(52) *Ivi*, pp. 134-135.

gni materiali fondamentali), ma in senso formale, cioè come principio di proporzionalità quale forma minimale della giustizia intergenerazionale. L'esempio paradigmatico del divieto di danneggiamento degli interessi e dei diritti degli individui futuri, come il divieto di gettare cocci di vetro in un bosco che potrebbero ferire qualcuno che magari cento anni dopo vi sta facendo una passeggiata, non sarebbe altro che l'invito a fare un uso "proporzionato" ed equilibrato del diritto di libertà nel senso che il diritto a godere del bosco non dovrebbe ledere in maniera ultranecessaria il pari diritto altrui allo stesso godimento.

Di conseguenza, si avanza l'idea che l'interpretazione della giustizia tra generazioni qui avanzata vedrebbe quest'ultima oscillare tra un punto di minimo nella forma del principio di proporzionalità (o meglio nella forma della minima lesività per le posizioni di terzi) e un punto di massimo nella forma dei diritti di autonomia e libertà.

### *6.2. Le ragioni economiche dell'idea di proporzionalità*

L'idea di proporzionalità, infine, si pone anche come fattore di crescita economica in alternativa a posizioni, come, ad esempio, quelle utilitaristiche, che, sottolineando il valore della crescita a prescindere dalla distribuzione interna della medesima, potrebbero portare a risultati opposti a quelli prefissati<sup>53</sup>.

L'utilità marginale decrescente, che si realizzerebbe nel caso di distribuzione ineguale dei beni, implicando un rallentamento della crescita dell'utilità complessiva, suggerirebbe piuttosto di correggere l'utilità aggregata con una distribuzione interna dei beni approssimativamente uguale. Se una torta viene divisa in parti diseguali in modo che a Tizio capitino quattro pezzi e a Caio un pezzo solo, può succedere che l'utilità di Tizio sia massima nel mangiare il primo pezzo ma poi decresca

---

(53) Una posizione teorica esemplificativa dell'approccio consequenzialista dell'utilità aggregata quale fondamento della giustizia intergenerazionale è quella espressa da D. BIRNBACHER in *Verantwortung für zukünftige Generationen*, Ditzingen-Stuttgart, Reclam, 1988. In merito alla giustizia intergenerazionale, l'approccio diretto alle conseguenze secondo il principio dell'utilità aggregata caldeggiato da Birnbacher implicherebbe alcuni obblighi di omissione, come quelli di non porre in pericolo l'esistenza del genere umano, oppure di non abbassare la qualità della vita delle generazioni future oppure di non causare danni irreversibili, e alcuni obblighi positivi, come quelli di conservare e migliorare le risorse naturali, di sostenere gli individui nei loro progetti di vita orientati al futuro.

quando deve mangiare il terzo e il quarto pezzo, essendo probabilmente sazio, con il rischio di buttare il quarto pezzo di torta<sup>54</sup>. Ne deriva che una distribuzione interna più equilibrata, quindi meglio corrispondente all'idea della proporzionalità e della minima lesività, risulterebbe maggiormente funzionale alla crescita economica<sup>55</sup>.

### 7. *Debito pubblico e giustizia intergenerazionale*

Il debito pubblico può obbligare gli individui delle future generazioni a pagare sia per beni per i quali essi stessi godono, sia per beni di consumo di cui ha usufruito solo la generazione che ha contratto il debito, sia per eventi naturali (ad esempio, le catastrofi) o sociali (ad esempio, una guerra) da cui essi non hanno tratto alcun beneficio e che, quindi, mai avrebbero approvato. Ora, se è giusto che gli individui futuri paghino per benefici di cui essi godono, meno evidenti sono le ragioni per cui gli individui futuri dovrebbero pagare per servizi ed eventi da cui non traggono alcun beneficio.

Alla luce di quanto argomentato in questa sede, il primo criterio con cui analizzare il debito pubblico è quello delle azioni ad effetti identitari.

Il problema, cioè, è quello di indagare se il pagamento della rata del debito da parte delle future generazioni per scelte da esse non fatte ricada sotto il problema delle azioni ad effetti identitari. A tale punto, le risposte sono due. Se il bene o il servizio costituisce fattore di identità per gli individui futuri, allora siamo fuori dell'ambito della giustizia intergenerazionale, ed è giusto che le generazioni successive paghino per ciò

---

(54) Cfr. R.M. HARE, *Teoria etica e utilitarismo*, in A. SEN, B. WILLIAMS (a cura di), *Utilitarismo e oltre*, Milano, Il Saggiatore, 2002, p. 36; D. SCHMIDTZ, *Diminishing Marginal Utility and Egalitarian Redistribution*, in *The Journal of Value Inquiry*, 34, 2000, p. 263 ss.

(55) A questo rilievo si potrebbero aggiungere due ulteriori obiezioni. In primo luogo, l'utilitarismo aggregato renderebbe intercambiabili qualità e quantità della vita. Ad esempio, una popolazione di dieci milioni di persone con qualità della vita pari a 2, in una scala da 0 a 10, realizzerebbe una condizione maggiormente preferibile a quella di una comunità di centomila abitanti con qualità della vita pari a 10: l'utilità aggregata del primo caso, ottenuta moltiplicando il numero di abitanti per la qualità della vita, sarebbe maggiore che nel secondo caso: cfr. D. PARFIT, *Reasons and Persons*, cit., p. 381 ss. In secondo luogo, a tutte le teorie a struttura consequenzialistica si può rimproverare che esse rischiano di assumere posizioni che ledano i diritti fondamentali degli individui. Sul punto, cfr. J. NIDA-RÜMELIN, *Kritik des Konsequentialismus*, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1993, p. 111 ss.

che ha determinato la loro identità. Se invece, il bene o il servizio non costituisce azione che determina l'identità degli individui futuri, allora il principio di proporzionalità, nella forma della minima lesività degli interessi delle future generazioni, potrebbe costituire l'unico strumento di controllo della decisione assunta nel presente.

Come già osservato a proposito del problema delle azioni ad effetti identitari, accanto a casi chiari che ricadono sotto tale problema, ci sono casi dubbi o difficili che potrebbero sia ricadere sotto il problema delle azioni ad effetti identitari, sia essere configurati in base al principio di proporzionalità. Si pensi, ad esempio, alla costruzione di centrali nucleari negli anni '50 e '60 del Novecento, che nel tempo si sono rivelate poco remunerative, sia rispetto ai costi non preventivati di impatto ambientale e di smaltimento delle scorie radioattive, sia perché nel frattempo si è fatto ricorso alle fonti di energia alternativa che hanno costi decisamente minori. La costruzione di tali centrali potrebbe costituire un'azione ad effetti identitari, in quanto l'utilizzo di energia a basso costo prodotta dall'energia nucleare avrebbe potuto ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio, che, com'è noto, viene prodotto da Paesi politicamente instabili e magari imprimere alla civiltà occidentale un carattere diverso da quello attualmente di fatto intrapreso. Lo stesso utilizzo dell'energia nucleare, però, potrebbe essere considerato esterno all'ambito delle azioni ad effetti identitari e, in tal caso, andrebbe soggetto al solo principio di proporzionalità. In ogni caso, si tratta di casi-limite, che, in quanto tali, credo che non indeboliscano la portata della tesi generale qui avanzata, dell'idea di proporzionalità, appunto, quale criterio di configurazione della giustizia intergenerazionale.